



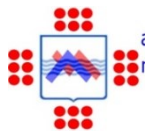
**STRUTTURA INTERAZIENDALE COMPLESSA
REGIONALE DI MEDICINA LEGALE
Direttore Prof. Aldo DI FAZIO**



LEZIONE

**SEGRETO PROFESSIONALE
DOVERI DI INFORMATIVA**

**PROF. ALDO DI FAZIO
DOCENTE A CONTRATTO
DIRETTORE SIC REGIONALE DI MEDICINA LEGALE**





Obiettivi

*Comprendere il complesso rapporto tra doveri di segretezza ed obblighi di informativa
connessi con l'esercizio della professione sanitaria*



Argomenti



- ☐ **SEGRETO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO DATI**
- ☐ **ANTIGIURIDICITA' E SUOI ESIMENTI**
- ☐ **DOVERI DI INFORMATIVA**



Codice deontologico



Art. 10

Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocimento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una **giusta causa** prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all'Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.



Corte di Cassazione n. 2393
Sez. III^a del 10/1/67

Il *segreto* :

- in senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto;
- in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario.



LE NORME PENALI

Al segreto professionale anche il
codice penale dedica specifiche
disposizioni:



Art. 326 c.p. (Rivelazione di segreti di ufficio)



Il pubblico ufficiale (357), o la persona incaricata di un pubblico servizio (358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, *rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza*, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa (43), si applica la reclusione fino a un anno.



Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, *senza giusta causa*, ovvero lo impiega a **proprio o altrui profitto**, è punito, se dal fatto può derivare **nocumento**, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 30,99 a Euro 516,46.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.).



Le ulteriori norme legislative



Una particolare disposizione che ribadisce in modo ancora più rigoroso l'obbligo del medico al segreto è contenuto **nell'*art. 21 della legge 22 maggio 1978 n. 194*** sulle **interruzioni di gravidanza**: chiunque, fuori dei casi previsti dall'**art. 326 c.p.**, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge, è punito a norma dell'**art. 622 del c.p.**

A sua volta il c.p.p. esonera espressamente i medici dall'obbligo di testimoniare:

Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria

Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)

- a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;
- c) *i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;*
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale.

Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga.

Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Sotto il *profilo penalistico*, per dichiarare il medico punibile, occorre che sussistano tutte queste condizioni:

- che abbia rivelato un segreto appreso in ragione della professione;
- che lo abbia rivelato senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto;
- che la rivelazione possa provocare un nocumento al paziente.



- ✓ La rilevazione senza *giusta causa* può avvenire comunicando il segreto a persona estranea senza trovare giustificazione in una norma di diritto (*giusta causa di rivelazione*).
- ✓ La violazione del segreto richiede il *dolo* (la *colpa* non è sufficiente a costituire questo delitto) che consiste nella volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza giusta causa.

Le esigenze di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy

La trasparenza amministrativa e l'accesso agli atti in Italia sono disciplinati principalmente dalla **Legge 241/1990** (accesso documentale) e dal **D.lgs.**

33/2013 (accesso civico/FOIA), integrato dal **D.lgs. 97/2016**. Queste norme permettono a chiunque di visionare o ottenere documenti dalla Pubblica Amministrazione (PA) per favorire la partecipazione e il controllo

Tipologie di Accesso agli Atti

- Accesso Documentale (Legge 241/1990): Richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
- Accesso Civico "Semplice" (art. 5, co. 1, D.lgs. 33/2013): Riguarda dati e documenti per i quali la PA ha obbligo di pubblicazione. Chiunque può richiederli se la pubblicazione è stata omessa, senza motivazione.
- Accesso Civico "Generalizzato" (FOIA - art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013): Consente a chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge, finalizzato a diffondere il controllo sul corretto uso delle risorse pubbliche. Non serve motivazione, ma è soggetto a limiti di privacy o segretezza

La trasparenza amministrativa

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241:

*"Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi"*

*(c.d. "legge sulla trasparenza della pubblica
amministrazione")*

La tutela della privacy

La tutela della privacy è il diritto fondamentale di controllare i propri dati personali e riservatezza. Regolata in Europa dal [GDPR](#) (Regolamento UE 2016/679) e in Italia dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), impone che il trattamento sia lecito, trasparente e finalizzato. Garantisce agli interessati il controllo, l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei propri dati.

Punti chiave della normativa (GDPR):

- **Principi base:** Liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati (raccogliere solo il necessario), esattezza e limitazione della conservazione.
- **Diritti dell'interessato:** Diritto di accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione e portabilità dei dati.
- **Consenso:** Deve essere esplicito, informato e revocabile per l'utilizzo dei dati.
- **Figure chiave:** Titolare del trattamento (decide finalità/mezzi), Responsabile del trattamento e DPO (Data Protection Officer).
- **Dati sensibili:** Dati particolari (salute, opinioni politiche, etnia) richiedono tutele maggiori.

La tutela della privacy

La legge si occupa del trattamento, in cui si comprende qualsiasi operazione di

- raccolta,
- elaborazione,
- utilizzazione,
- comunicazione,
- diffusione

di dati personali, interessando quindi ogni settore dell'attività sanitaria

La tutela della privacy

Per **dato personale** si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica, la cui conoscenza da parte di terzi violi i diritti alla **libertà**, alla **riservatezza** e alla **identità personale**

La legge garantisce che il trattamento dei dati personali (con particolare riguardo al trattamento informatico) si svolga nel rispetto del **consenso** dell'interessato e salvaguardando il suo diritto alla privacy

I dati personali riguardanti in particolare la salute e la vita sessuale (come anche quelli concernenti le convinzioni religiose, filosofiche o le opinioni politiche, l'adesione a partiti, a sindacati, ecc.) sono definiti **“dati sensibili”** e in generale possono essere oggetto di trattamento solo con il **consenso scritto dell'interessato** e previa **autorizzazione del Garante**.

La tutela della privacy

L' **Art. 23** della legge stabilisce in particolare che gli **esercenti le professioni sanitarie** e gli **organismi sanitari pubblici** possono, senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali e dati sensibili, purché con il consenso scritto dell'interessato ed esclusivamente per tutelare l'incolumità fisica e la salute dello stesso

Se le medesime finalità riguardano un **terzo** o la **collettività**, in mancanza di consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire solo previa specifica autorizzazione del Garante

La tutela della privacy

Ciò obbliga il **medico** a tutelare nel modo più assoluto la segretezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso, riguardanti gli assistiti, anche se affidata a sistemi informatici.

In tal caso dell'obbligo di tutela la privacy vanno ammoniti anche i **collaboratori** e occorre vigilare che essi vi si conformino

Nel caso di medici che lavorano per **enti previdenziali** (INPS, INAIL) o per alcuni **soggetti pubblici** (Ospedali, Policlinici, ecc.) si dovrà tener conto di tutte quelle disposizioni di legge che specificano quali dati possono essere trattati, il modo e le procedure eseguibili, le finalità da perseguire, ecc.

La tutela della privacy

Tali disposizioni di legge sono in sostanza:

- 1) **D.P.R. 28 LUGLIO 1999 N. 318**: *“Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’art. 15, comma 2, della Legge 31 dicembre 1996 n. 675”*
- 2) **D.Lgs. 30 LUGLIO 1999 N. 282**: *“Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario”*

La tutela della privacy

Anche in questi casi occorre comunque il **consenso scritto dell'avente diritto**

(con comunicazione circolare n. 79 del 3 luglio 1997, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha predisposto un modulo di consenso informato che ogni assistito è invitato a firmare ed a consegnare al proprio medico di fiducia)

La tutela della privacy

In definitiva, la **legge sulla privacy** pur riguardando temi in materia di segreto professionale e di tutela della riservatezza che già trovano riscontro in **norme penali** (art. 622 c.p.) e in diversi articoli del **Codice deontologico**, rafforza il significato del **consenso dell'avente diritto**, quale causa permissiva non solo ai fini della **rivelazione**, ma dello stesso **trattamento** (che è cosa diversa della rivelazione) dei dati sensibili.

La tutela della privacy

La **legge sulla privacy**, inoltre:

- ✓ Stabilisce la necessità che tale **consenso** sia reso in forma esplicita e scritta;
- ✓ Specifica l'importanza del ruolo del **Garante**, cui competono funzioni di controllo e vigilanza sul concreto rispetto della privacy
- ✓ Denota la particolare crescente sensibilità sociale per il diritto della persona alla riservatezza specie in materia di dati sensibili e in un'era di crescente informatizzazione della vita pubblica

La tutela della privacy

*E' evidente che il medico e gli Organismi sanitari, pubblici e privati, sono degli **interlocutori privilegiati della Legge** e perciò maggiormente vincolati a rispettarne le norme*

Le giuste cause di rivelazione



ANTIGIURIDICITA'

L'antigiuridicità nel diritto penale indica il contrasto tra un fatto tipico (previsto dalla legge come reato) e l'intero ordinamento giuridico.

Un fatto è antigiuridico se non è giustificato da norme che lo rendono lecito, note come cause di giustificazione o scriminanti, quali la legittima difesa (art. 52 c.p.) o l'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).

ESIMENTI DELL'ANTIGIURIDICITA'

Le esimenti (o cause di giustificazione) nel diritto penale italiano sono situazioni previste dalla legge che rendono lecita una condotta altrimenti punibile, escludendone l'antigiuridicità.

Le principali, disciplinate nel codice penale, includono:

- consenso dell'avente diritto (art. 50),
- **esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51),**
- legittima difesa (art. 52),
- uso legittimo delle armi (art. 53)
- stato di necessità (art. 54).



Si distinguono in:

legali
sociali



Cause *legali*



Derivano dal diritto positivo e sono costituite da *norme*:

imperative,
scriminative,
permissive.



Norme *imperative*

Obbligano a rendere noto il segreto in forza di una *disposizione di legge* che impone al medico il dovere di informativa mediante le *denunce*, i *referti*, i *rapporti*, le *relazioni* e le *certificazioni*; oppure richiedono al medico di riferire su fatti riscontrati in occasione di *perizie*, *consulenze tecniche*, *arbitrati* o *visite fiscali*.



Norme *scriminative*



Escludono la punibilità perchè *eliminano l'antigiuridicità del fatto o fanno venir meno la colpevolezza dell'autore della rivelazione.*

- non è perseguibile penalmente il sanitario che ha reso noto il segreto col *consenso* del titolare (*art. 50 c.p.*);
- quando ricorre il *caso fortuito* o la *forza maggiore* (*art. 45 c.p.*);
- quando il medico è stato costretto con la *violenza* (*art. 46 c.p.*), cadendo in *errore* (*art. 47 c.p.*), tratto in *inganno* (*art. 48 c.p.*), per uno *stato di necessità* (*art. 54 c.p.*) o per difendere la propria *reputazione professionale* (*art. 52 c.p.*).



Norme *permissive*

Si riferiscono alla facoltà riconosciuta al medico di *astenersi dal testimoniare su fatti coperti dal segreto professionale (art. 351 c.p.p.)*, tanto nei processi penali quanto nelle cause civili.

L'astenersi dalla testimonianza costituisce **un diritto** e non un obbligo del sanitario, il quale è pertanto *libero di decidere* se rendere o non rendere la deposizione, valutandone l'opportunità secondo le circostanze e assumendone la responsabilità.

L'Autorità può a sua volta imporre con ordinanza la deposizione del medico, ma a parte ciò, la **regola deontologica espressamente richiamata nell'art. 13** è quella di **non deporre mai su argomenti coperti dal segreto professionale**.

Cause sociali

Pur non essendoci una norma precisa in merito, sarebbe giustificabile il medico che si sottrae all'obbligo del segreto spinto da *pulsioni etico-sociali*;

si fa per questo l'esempio:



della segnalazione di una malattia di un addetto a pubblici servizi che mette in pericolo l'incolumità di molte persone



della rilevazione fatta allo scopo di salvare un terzo innocente da una condanna ingiusta.



La trasmissione del segreto

- La *medicina moderna* richiede il *lavoro di équipe*, la *medicina sociale* presuppone la *conoscenza dello stato psico-fisico* del soggetto per erogare prestazioni di carattere sanitario o previdenziale.
- La *trasmissione* avviene normalmente *tra colleghi* negli ospedali e nei poliambulatori e riguarda pure le *notizie che il docente riferisce agli studenti* a lezione.
- L'*obbligo del segreto* vige non solo per il *medico* ed i suoi *collaboratori*, ma anche per le persone a lui vicine (*moglie, domestici, figli*); è comunque dovere del medico vigilare sia sul comportamento di queste persone sia sulla conservazione dei documenti clinici affinché non si verifichi una diffusione colposa di notizie cliniche.



Doveri di informativa

Denunce

- Amministrative



Interessano la attività della pubblica amministrazione:

certificato di assistenza al parto
certificato di constatazione di morte
certificato necroscopico
denuncia delle cause di morte

- Sanitarie



Riguardano fatti inerenti alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, in genere in relazione ad attività di prevenzione:

*denuncia di malattie infettive e diffusive, denuncia delle malattie veneree, denuncia delle malattie professionali
denuncia degli apparecchi radiologici, denuncia di intossicazione da antiparassitari, segnalazione di vaccinazioni obbligatorie*

- Giudiziarie

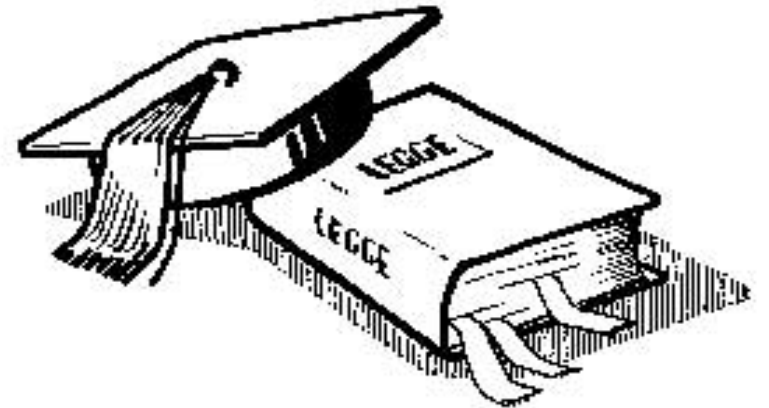


Referto

Rapporto

Denunce alla Autorità giudiziaria

- Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale)
- Art. 362 c.p. (Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio)
- **Art. 365 c.p. (Omissione di referto)**





Referto



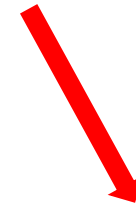
Il referto è la relazione che l'esercente una professione sanitaria, il quale abbia fornito proprie prestazioni in casi che possono presentare le caratteristiche di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, deve presentare alla Autorità Giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferire all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a 516 euro. Questa disposizione non si applica quando:



Esimenti del referto

quando il referto esporrebbe
la persona assistita a
procedimento penale



Esimenti del referto

qualora abbia omissso di presentare il referto
per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé medesimo o un prossimo congiunto
da un grave e inevitabile nocumento nella
libertà e nell'onore (art.384 c.p.).

■ Opera o assistenza

✓ criterio temporale:

- opera: attività breve e concentrata nel tempo
- assistenza: attività prolungata nel tempo

✓ in base al tipo di attività:

- opera: attività meramente tecnica (es tecnico di laboratorio che analizza delle prove)
- assistenza: attività diagnostico-terapeutica esplicata su soggetto vivente o su cadavere (es. constatazione di decesso)

1) Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, **se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente** al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2) Il referto **indica la persona** alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue **generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi coi quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.**

3) Se più persone hanno prestato la propria opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.



Omissione di referto - chi

- Soggetto attivo



- Esercente una professione sanitaria

- Non basta la semplice qualità di esercente una professione sanitaria per sottostare l'obbligo di referto e rendersi, quindi, responsabile del delitto di omissione;
- E' necessario che il soggetto così qualificato abbia compiuto una **prestazione professionale**

... in casi che *possono* presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio ...

La probabilità implica un concetto di maggiore approssimazione alla realtà, di maggiore accadibilità.

Omissione di referto – CONDOTTA CRIMINOSA

Omissione o ritardo

La condotta criminosa ex art. 365 c.p. si presenta nella forma dell'**omissione** che viola il comando giuridico da cui deriva l'obbligo di riferire alla A. G. **entro quarantotto ore**, o **se vi è pericolo**, **immediatamente**.

Pericolo?

Il pericolo si riferisce alle indagini che possono essere rese più difficili da una non sollecita notizia del fatto ma anche a qualunque condizione di possibile, imminente e notevole danno ad altri, oltre che alla dispersione di prove rilevabili in rapporto ai fatti accertati da colui che è obbligato al Referto.

La omissione si sostanzia non solo nella mancata o ritardata presentazione del referto, ma anche nella presentazione di un referto incompiuto, reticente o falso.



Omissione di referto

- E' un delitto individuale, a soggetto qualificato, perseguibile di ufficio.
 - E' un delitto contro la cosa pubblica (amministrazione della giustizia).
- L'elemento psicologico è il dolo generico.

- Il *dolo* richiesto per la sussistenza del delitto di omissione di referto è quello *generico*, cioè la volontà di omettere o ritardare la presentazione del referto, pur sapendo che esso andava fatto.
- Non occorre il dolo specifico e, cioè, il proposito di impedire la amministrazione della giustizia.

Procedimento cognitivo?

Il giudizio del sanitario deve investire la possibilità del configurarsi di un delitto procedibile di ufficio.

E' un giudizio soggettivo a cui il sanitario perviene attraverso una elaborazione e coordinazione logica dei dati in suo possesso utilizzati nella formazione di una opinione.



OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE ART. 361 CP

- ❖ Il pubblico ufficiale il quale **omette o ritarda** di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un **reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni**, è punito con la multa da euro 30 a euro 516... Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

OMESSA DENUNCIA DA PARTE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ART. 362 CP

- ❖ L'incaricato di un pubblico servizio che **omette o ritarda** di denunciare alla Autorità indicata nell'art. precedente un **reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio**, è punibile con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

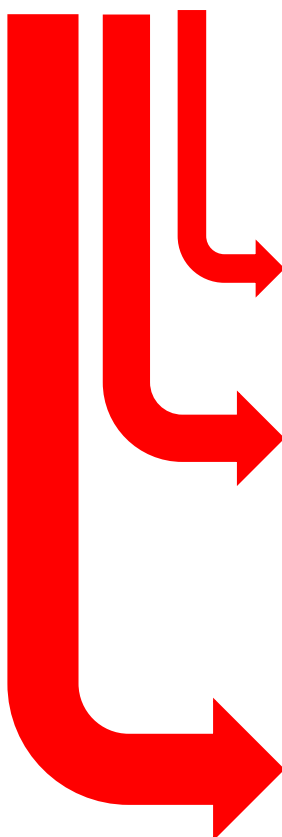
DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO ART. 331 CPP

- La denuncia contiene la esposizione degli **elementi essenziali del fatto** e indica il **giorno** della acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le **generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.**

CONTENUTO DELLA DENUNCIA– ART. 332 CPP

- ... devono farne denuncia anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
- Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto ...

Reato

- 
- Ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena.
 - Consiste in una violazione della legge penale, cioè l'infrazione di un divieto o l'inadempienza di un comando.
 - L'esistenza del reato presuppone tre elementi: una norma che lo descrive, un fatto che lo costituisce ed una sanzione penale che lo punisce.

REATI

- DELITTI (reati più gravi, puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa).
- CONTRAVVENZIONI (reati meno gravi, puniti con l'arresto o l'ammenda).

Reati: classificazione

Reati dolosi

Reati preterintenzionali

Reati colposi

a seconda che l'elemento psicologico sia conforme all'intenzione
o vada oltre l'intenzione o sia contro l'intenzione.

Reati: classificazione

Reati procedibili d'ufficio: (o mediante azione pubblica) quando il procedimento penale è promosso dallo Stato tramite gli uffici titolari dell'azione penale.

Reati a querela di parte: (o mediante l'iniziativa privata) reati la cui procedibilità è subordinata alla volontà del soggetto offeso o danneggiato

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

- **Delitti contro la vita** (omicidio doloso, colposo e preterintenzionale; omicidio del consenziente; istigazione o aiuto al suicidio; morte conseguente ad altro delitto (es. *overdose*); infanticidio e feticidio).
- **Delitti contro l'incolumità individuale** (lesioni personali dolose in alcune fattispecie; lesioni personali colpose gravi e gravissime in alcune ipotesi particolari)
- **Delitti contro l'incolumità pubblica** (epidemie, intossicazioni, danni provocati da alimenti, bevande o medicinali guasti)

- **Delitti di violenza sessuale** (in alcune fattispecie)
- **Delitti d'interruzione della gravidanza** (interruzioni dolose, colpose e preterintenzionali della gravidanza)
- **Delitti di manomissione del cadavere** (villipendio, distruzione, occultamento e uso illegittimo di cadavere)
- **Delitti contro la libertà individuale** (sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata mediante violenza)
- **Delitti contro la famiglia** (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia)

Delitti contro la incolumita' individuale

Art. 581 c.p. (*percosse*)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto **non deriva malattia** nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa...

Art.582 c.p. (*lesioni personali*)

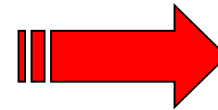
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale **deriva una malattia** nel corpo o nella mente è punito...

Nozione di malattia

Alterazione peggiorativa dell'organismo

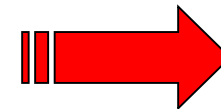
1) a carattere dinamico

2) produttiva di un disordine funzionale



Prevalente dottrina medico-legale

“Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”



Definizione del Guardasigilli e prevalente giurisprudenza

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

LESIONI PERSONALI DOLOSE

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE	GRAVISSIMA
Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli articoli 583 e 585, c.p. D'ufficio: solo se cagionate con uso di armi o sostanze corrosive, se il fatto è stato commesso con sostanze venefiche o contro esercenti professioni sanitarie o attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso	Malattia di durata superiore a 20 giorni ma inferiore a 40 Si procede d'ufficio solo quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità	• Malattia di durata superiore a 40 giorni. • Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. • Pericolo per la vita. • Indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si procede d'ufficio.	• Malattia certamente o probabilmente insanabile. • Perdita di un senso. • Perdita dell'uso di un organo. • Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile. • Perdita della capacità di procreare. • Difficoltà della favella grave e permanente. • Deformazione o sfregio permanente del viso. Si procede d'ufficio.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

LESIONI PERSONALI COLPOSE

SEMPLICE	GRAVE	GRAVISSIMA
Malattia di durata non superiore a 40 giorni Si procede a querela di parte Referto: no	Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo di vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si procede a querela di parte, ad eccezione di quelle dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Referto: no (salvo le eccezioni)	Malattia certamente e probabilmente insanabile. Perdita di un senso. Perdita dell'uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l'arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso. Si procede a querela di parte con le eccezioni delle gravi Referto: no (salvo le eccezioni)

Durata della malattia

- ❖ Corrisponde al periodo di tempo in cui perdura il processo morboso a carattere evolutivo con i connessi disturbi funzionali, generali e/o locali.
- ❖ Esclusa la convalescenza
- ❖ Esclusi i lenti e terminali processi di riparazione anatomica che perdurano anche dopo la ripresa funzionale in assenza di sintomi clinici (callo osseo, cicatrizzazione)

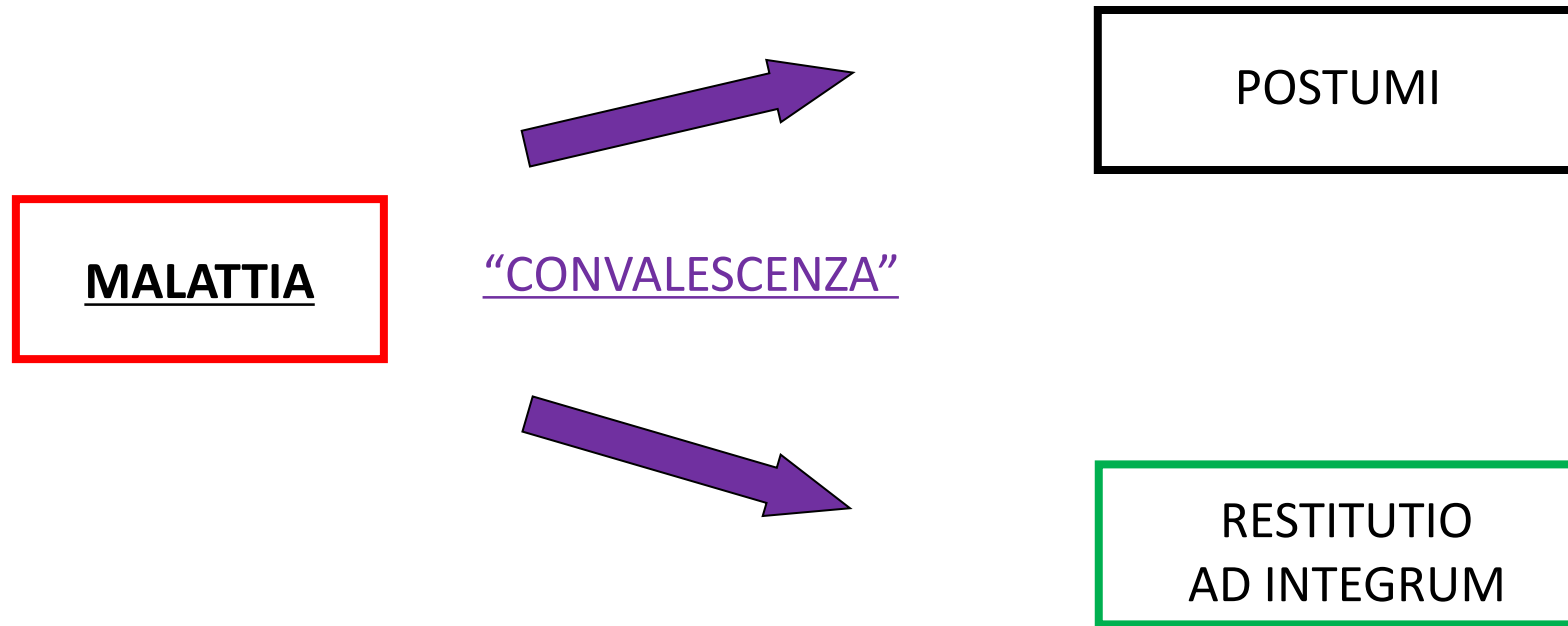
INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI

**Ordinarie occupazioni: attività consuete e lecite che costituiscono
l'abituale tenore di vita del leso**

- **Atti della vita quotidiana (igiene personale, vestirsi, nutrirsi, etc)**
 - **Vita di relazione**
 - **Mansioni lavorative**
- **Attività del tempo libero e dello svago**

**Non occorre che tutte le ordinarie occupazioni siano compromesse perché si realizzi
l'aggravante**

INCAPACITA' DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI



Coesiste con la malattia, ma “copre” anche l’ulteriore periodo di tempo in cui, a malattia esaurita, permangono limitazioni delle consuete attività (“convalescenza”)

PERICOLO PER LA VITA DELLA PERSONA OFFESA

La malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa è quella che di per sé o per successiva complicazioni determina una compromissione delle funzioni organiche di natura e entità tali da creare un pregiudizio per la vita del paziente, facendone temere come probabile o imminente la morte. Compromissione di una **funzione di vitale importanza (attività cardiaca, nervosa, respiratoria)**.

Hanno tali requisiti, ad esempio, una emorragia imponente che minacci il dissanguamento del ferito, un grave coma cerebrale o uno shock traumatico di particolare gravità, un'asfissia meccanica che impedisca la respirazione, un blocco renale che stia per diventare irreversibile, una sepsi generalizzata, una peritonite diffusa da perforazione traumatica di anse intestinali, una tromboembolia polmonare e altre simili evenienze.

INDEBOLIMENTO DI UN SENSO O DI UN ORGANO

Si ha quando i reliquati della lesione, superata la fase di malattia, riducono l'efficienza di un senso o un organo, con effetti menomativi stabili e durevoli.

Indebolimento di un senso o di un organo

Senso: il complesso di elementi e tessuti anatomici che servono a mettere in correlazione l'individuo con il mondo esterno, facendogli percepire gli stimoli che da esso provengono.



vista

olfatto

gusto



udito

tatto



Indebolimento di un senso o di un organo

Organo: l'insieme di parti anatomiche che concorrono ad espletare una determinata funzione, *rilevante* ai fini della vita vegetativa o di relazione e *non vicariabile*

<u>Organo</u>	<u>Formazioni anatomiche</u>
Unico	Unica (cuore, encefalo, fegato ...)
Pari	Duplice (polmoni, reni, testicoli ...)
Multiplo	Plurime (denti, paratiroidi ...)
Diffuso	Disseminate (sistema reticolo-endoteliale)

Un organo può avere *funzione passiva*: teca cranica, gabbia toracica

GRADO DELL'INDEBOLIMENTO

Cassazione Penale, Sez. IV (28/04/83)

Ai fini della sussistenza dell'indebolimento permanente di un organo, pur *non essendo necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di limitata entità*, è però necessario considerare il requisito **dell'apprezzabilità** della subita menomazione (su un piano oggettivo di considerazione del valore attribuito sotto l'aspetto sociale) non potendosi attribuire rilevanza ad un fattore di minima apprezzabilità tanto sotto il profilo funzionale come sotto quello estetico.

Cassazione Penale, Sez. I (22/05/81)

L'indebolimento permanente di un organo sussiste tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l'organo rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato anteriore. Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, *essendo sufficiente anche quello di entità minima*, purché **apprezzabile**, con la conseguenza che resta irrilevante, ai fini dell'aggravante in esame, il minore o maggiore grado di menomazione.

INDEBOLIMENTO E PROTESI

Cassazione Penale, Sez. V (6/10/93)

In tema di lesioni volontarie, l'indebolimento permanente della funzione visiva non è escluso dal fatto che l'occhio abbia riacquistato completa efficienza grazie all'applicazione di una **protesi** (cristallino artificiale), poiché la permanenza dell'indebolimento va riferita alla normale funzione dell'organo, prescindendo dall'uso coadiuvante di mezzi artificiali.

Cassazione Penale, Sez. V (24/01/83)

Il ricorso ad una **protesi** mobile necessitato dalle conseguenze del fatto lesivo su una protesi fissa (nella specie, era stato asportato un dente che faceva da supporto alla dentiera) ben può assumere i connotati dell'indebolimento funzionale di un organo, ai sensi dell'Art. 583 comma 1° , n° 2, c.p., ogni-qualvolta la protesi mobile rappresenti un espediente sussidiario fino a quel momento escluso, per garantire una attività funzionale necessaria o soltanto utile alla vita dell'organismo umano.

LESIONI PERSONALI GRAVISSIME

- **Malattia certamente o probabilmente insanabile**
 - **Perdita di un senso**
 - **Perdita dell'uso di un organo**
- **Perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile**
 - **Perdita della capacità di procreare**
 - **Permanente e grave difficoltà della favella**
 - **Deformazione o sfregio permanente del viso**

Malattia certamente o probabilmente insanabile

- Si considera insanabile una malattia quando essa, non essendo suscettiva di revisione neppure con i sussidi dell'arte sanitaria, durerà certamente o probabilmente **tutta la vita** (neoplasie maligne, diabete mellito, leucemie croniche, cirrosi epatica, malattie neurologiche progressive)

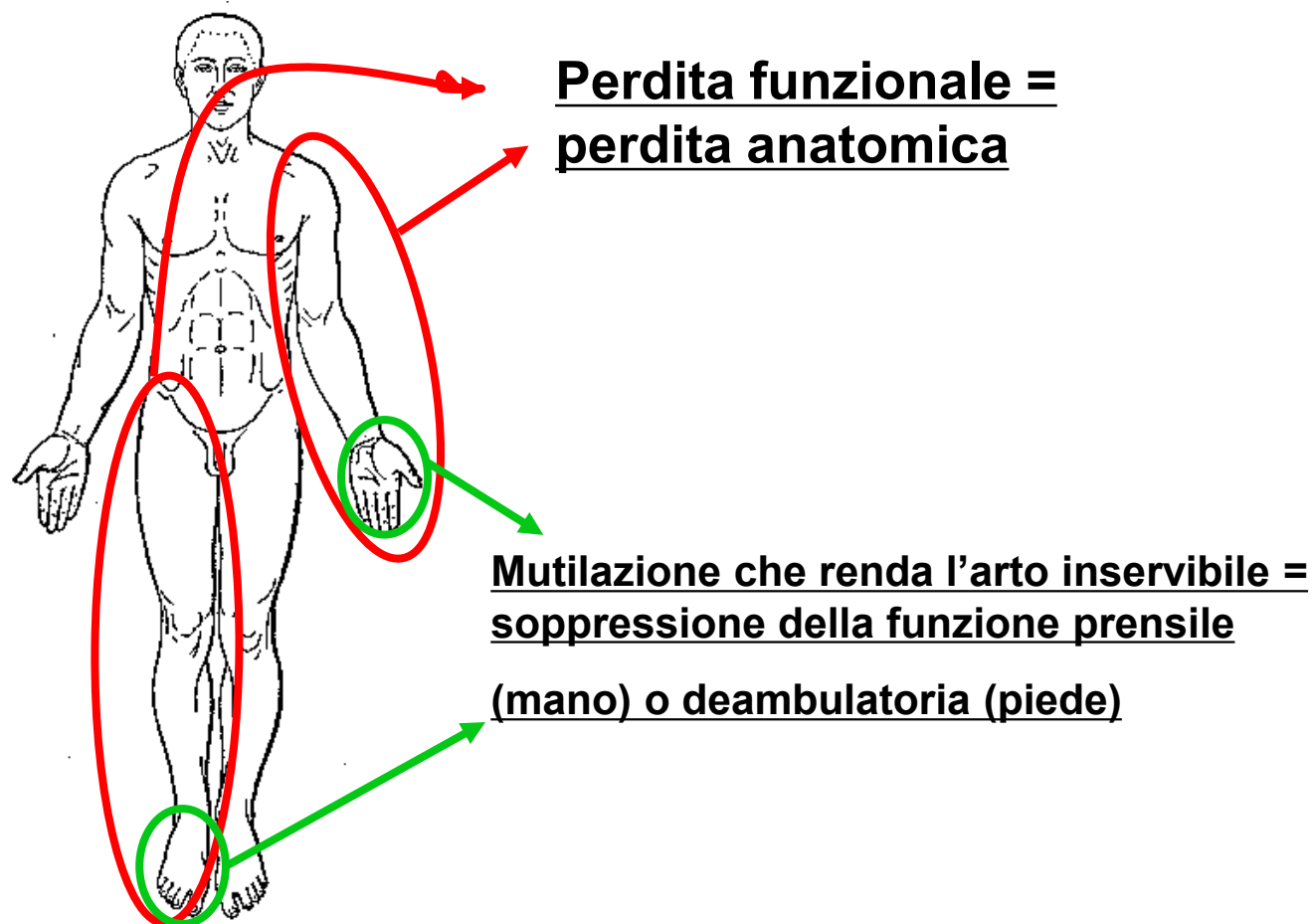
Perdita di un senso o dell'uso di un organo

- La perdita di un senso consiste nella **abolizione definitiva di una delle funzioni sensitive specifiche.**
- La perdita dell'uso di un organo consiste nella soppressione della funzione, dovuta alla perdita anatomica dell'organo stesso o ad alterazioni anatomiche gravi e diffuse .

PERDITA DI UN ARTO O MUTILAZIONE CHE RENDA L'ARTO INSERVIBILE

L'arto si considera perduto quando si ha mutilazione traumatica o l'amputazione chirurgica o quando ne sia abolita la funzione per una paralisi nervosa.

La mutilazione che rende un arto inservibile è rappresentata dalla perdita anatomica di una mano o di un piede, che sono le parti più importanti senza le quali l'arto non può adempiere la sua funzione.



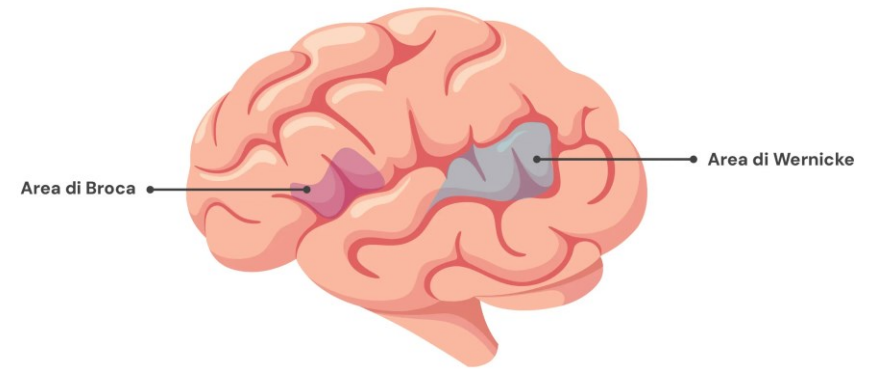
PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE

- Impotentia coeundi (ipoplasia, epispadia, mutilazioni o gravi esiti cicatriziali, deformazioni, funzionale su base psichica, neurologica, vascolare o endocrina; stenosi vaginali, vaginismo)
- Impotentia generandi (perdita dei testicoli, impotenza escretoria; tube – ovaie)
- Impotentia gestandi (cicatrici uterine, deformazioni bacino)
- Impotentia parturiendi (lesioni bacino, cicatrici vaginali)

PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA

Favella: linguaggio articolato che permette all'uomo di mettersi in relazione con gli altri, mediante la parola.

DISTURBI DEL LINGUAGGIO:



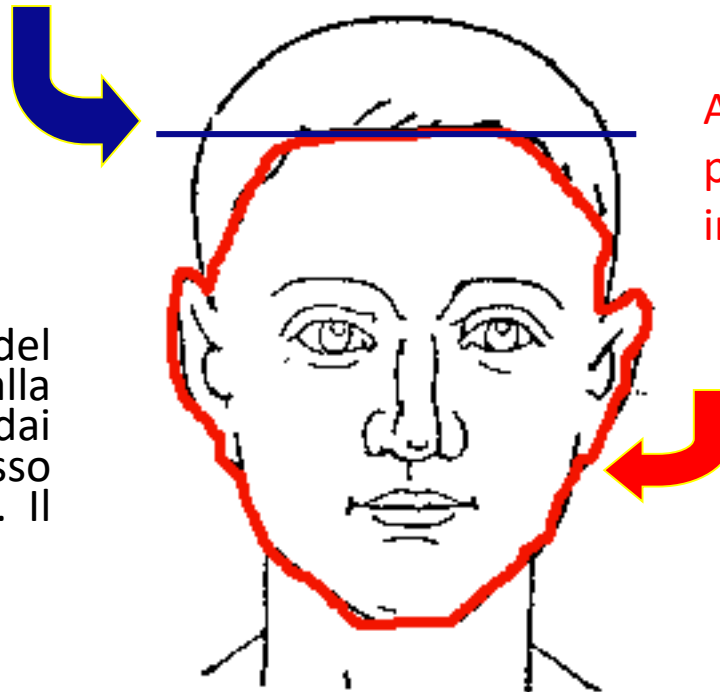
Afasia: disturbo della formulazione dei messaggi verbali per lesioni dei centri encefalici del linguaggio.

Disartria: disturbi dell'emissione vocale delle parole dovuti a paralisi (o a cattiva coordinazione) della muscolatura necessaria per l'articolazione (lingua, labbra, mandibola).

Disfonia (o afonia): alterazione della qualità della voce, talora ridotta a bisbiglio, dovuta a patologia della laringe e delle corde vocali.

Deformazione e Sfregio permanente del viso

* Nei soggetti calvi, linea orizzontale tangenziale all'apice delle bozze frontali



Attaccatura dei capelli *, margini dei padiglioni auricolari, proiezione del bordo inferiore della mandibola.

Viso: si intende la parte anteriore del segmento cefalico delimitata in alto dalla linea di impianto dei capelli, ai lati dai padiglioni auricolari compresi e in basso dal margine inferiore della mandibola. Il collo è escluso.

SFREGIO (ciò che toglie il fregio o l'ornamento)

Lo sfregio consiste in una alterazione permanente dei tratti fisionomici che turba sensibilmente l'armonia del viso, rendendola meno bella e meno espressiva.

Costituiscono sfregio: le cicatrici indelebili di ferite da taglio alla guancia, le cicatrici colorate di ferite inquinate da corpi estranei ritenuti nel tessuto cicatriziale, la ptosi palpebrale, l'esoftalmo, lo strabismo, il leucoma corneale, le deviazioni e gli avvallamenti del naso da frattura delle ossa nasali, le asimmetrie della rima buccale da paresi del faciale, l'asportazione del lobo o di altra parte del padiglione auricolare, la perdita dei denti incisivi

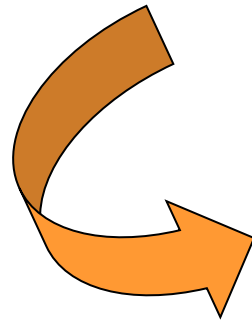
Deformazione: (ciò che toglie la forma, ossia sfigura e deturpa)

- ❖ E' determinata da alterazioni di più grave entità, che modificano profondamente i lineamenti del viso cancellandone l'aspetto originario e spesso in modo tale da destare in chi osserva un senso di ripugnanza.
- ❖ Costituiscono deformazioni le cicatrici retratte, cheloidee ed estese del viso dovute ad ustioni, a causticazioni o radiazioni; i gravi avvallamenti dell'osso frontale; lo schiacciamento massivo della piramide nasale; l'enucleazione di un occhio; l'asportazione del cuoio capelluto (scalpo) o dell'intero padiglione auricolare; le gravi asimmetrie di un'emifaccia da esiti di fratture con schiacciamento zigomatico e mandibolare.

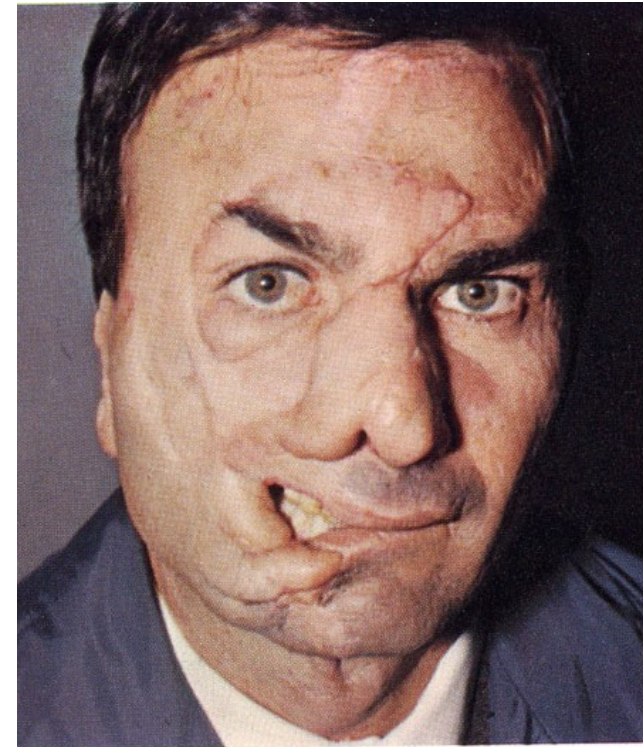
SFREGGIO



DEFORMAZIONE



DOPO CINQUE ANNI



Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo [609 bis](#) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2. se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



Parole chiave a chiusura dell'argomento

- ✓ Atteggiamento informale
- ✓ Assenza di connessioni con il gruppo di lavoro
- ✓ Lavoro non condiviso nell'impostazione e nell'adozione di metodi e strumenti – *fughe in avanti*





Memo....

- ☐ *Riportare i concetti chiave della lezione in maniera sintetica e possibilmente in punto elenco*
- ☐ XXX
- ☐ WWW.

Grazie per l'attenzione